

PREMESSA

La presente assicurazione è disciplinata dalle condizioni a stampa di cui al fascicolo del modello 2001 edizione 01/04/2014 (o successive edizioni) che precede, nonché dalle condizioni qui di seguito riportate, con la precisazione che, in caso di discordanza, queste ultime prevalgono su quelle del predetto stampato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

L'Art. 3 e l'Art. 9 di cui al Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Rischi Diversi (modello 2001 ed. 01/04/2014 o successive edizioni) si intendono abrogati e sostituiti come segue:

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2021 e non è tacitamente rinnovabile.

Premesso quanto sopra è data facoltà alle parti di recedere dal contratto alle scadenze del 31/12/2019 e del 31/12/2020 con preavviso da inviare tramite lettera raccomandata almeno 90 giorni prima.

MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione **RCT/O** si intende prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

€ 750.000,00 per sinistro con il limite di

€ 750.000,00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali e di

€ 750.000,00 per danneggiamenti a cose ed animali

€ 750.000,00 per ogni prestatore di lavoro che abbia subito lesioni corporali.

L'assicurazione **RC Prodotti** s'intende prestata fino alla concorrenza del massimale di **€ 750.000,00**.

Detto massimale rappresenta il massimo esborso della Società

- Per sinistro;
- Per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione e – per le polizze di durata inferiore all'anno – per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- Per "sinistro in serie": intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatisi in più prodotti ed in più anni.

CONTEGGIO DEL PREMIO

Si conviene tra le parti che il premio annuo lordo non frazionabile per Assicurato viene determinato sulla base della seguente tabella:

GARANZIA	MASSIMALE	PREMIO ANNUO LORDO
RCT/O (Danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, Infortuni subiti da dipendenti)	€ 750.000	€ 600 (€ 500 in abbinamento a copertura Incendio)
RC prodotti (Danni corporali e danni materiali a terzi causati da difetto di prodotto)	€ 750.000	
Tampering (contaminazione dolosa del prodotto) col sottolimito di: Ritiro dal mercato dei prodotti contaminati	€ 75.000	€ 150 (€ 120 in abbinamento a copertura Incendio)
Spese di comunicazione per il recupero dell'immagine aziendale	€ 50.000	
Estensione USA/CANADA e MESSICO	Vedi massimale RCP	€ 480 (€ 400 in abbinamento a copertura Incendio)

GARANZIA BASE

sezione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, aderente all'Associazione Assoenologi, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende:

ART. 2 RIVALSA I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

ART. 3 DANNI A COSE TROVANTESI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, fermo quanto disposto all'art. 7 "danni da incendio".

La presente garanzia è prestata con una franchigia secondo quanto stabilito all'art. 37 "Franchigia minimo non risarcibile" e con il massimo risarcimento di € 125.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 4 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'Art.2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'Art.36 punto h) e, relativamente ai soli ciclomotori guidati da persone di almeno 14 anni di età, punto i).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

ART. 5 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale loro derivante dall'incarico di "responsabili del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art.583 C.P., entro i massimali previsti per la R.C.O.

ART. 6 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI SOCI NON DIPENDENTI, DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE, DEI FAMILIARI DELL'ASSICURATO (O DEI SOCI), DEGLI AMMINISTRATORI E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile personale dei soggetti sopracitati per danni corporali e danni materiali cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l'attività descritta in polizza.

ART. 7 DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga dell'art. 36 lettera q) l'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

La presente garanzia è prestata con una franchigia secondo quanto stabilito dall'art. 37 "Franchigia – minimo non risarcibile" e con il massimo risarcimento di € 65.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora si tratti di lavori svolti presso terzi, la presente garanzia è prestata con una franchigia secondo quanto stabilito dall'art. 37 – Franchigia – minimo non risarcibile – e con il massimo risarcimento di € 125.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 8 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono in ogni caso esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

ART. 9 DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

L'assicurazione comprende i danni a cose provocati da cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che necessitano sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La presente garanzia è prestata con uno scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo stabilito all'art. 37 "Franchigia minimo non risarcibile" e con il massimo risarcimento di € 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 10 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

L'assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La presente garanzia è prestata con una franchigia secondo quanto stabilito all'art. 37 "Franchigia minimo non risarcibile" e con il massimo risarcimento di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 11 DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Si precisa che la garanzia opera anche nei confronti di coloro che hanno subito esclusivamente danni da interruzione e sospensione di attività, fermo restando che siano conseguenza di danni corporali e materiali diretti assicurati dalla presente polizza.

La presente garanzia è prestata con uno scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo risarcimento di € 125.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 12 DANNI A VEICOLI DI TERZI (COMPRESI I DIPENDENTI, I SOCI A RESPONSABILITA' LIMITATA E GLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE)

L'assicurazione comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi (compresi i dipendenti, i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione) trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

ART. 13 IMPIANTI, ATTREZZATURE, PONTEGGI, MEZZI MECCANICI E MACCHINARI IN GENERE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di impianti, attrezzature, ponteggi, mezzi meccanici e macchinari in genere, anche azionati a motore, ferma comunque l'esclusione di cui all'art 36 lettera h) - Esclusioni.

ART. 14 DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI

L'assicurazione, a deroga dell'Art.36 punto n), comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza e/o subappalto con l'Assicurato, ma della cui opera l'Assicurato stesso si avvalga nell'esercizio della attività descritta in polizza. In quanto ricorra la responsabilità dell'Assicurato, sono compresi i danni provocati da Clienti e fornitori che, eccezionalmente e nell'ambito dell'azienda o dei cantieri dell'Assicurato stesso partecipino a lavori di collaudo, controllo o a titolo di insegnamento.

ART. 15 DANNI SUBITI DA NON DIPENDENTI

L'assicurazione, a deroga dell'Art. 36 punto c), comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, fornitori, clienti, committenti, comunque non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dello stesso.

ART. 16 DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'Art.36 punto f) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto (compresi guasti cagionati in occasione di furto tentato o consumato) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature o ponteggi in uso e/o custodia dell'Assicurato nonché di macchinari ed attrezzature di proprietà o in uso all'Assicurato. La presente garanzia è prestata con uno scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo stabilito all'art. 37 "Franchigia minimo non risarcibile" e con il massimo risarcimento di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 17 PROPRIETÀ DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto alle imprese, e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'Art.29 Committenza lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio o neve da tetti o da altre superfici di pertinenza dell'attività assicurata.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

ART. 18 CESSIONE LAVORI IN SUBAPPALTO

Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto parte dei lavori oggetto dell'attività descritta in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per:

- danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- danni subiti dai titolari e /o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'Art. 583 C.P., nonché per i danni ai veicoli. L'assicurazione, limitatamente ai danni corporali, è valida a condizione che sia prestata la garanzia R.C.O./I. (ART. 31)

La presente garanzia si intende prestata a condizione che l'importo dei lavori ceduti in subappalto non superi, al momento del sinistro, il 30% del fatturato annuo.

Per il calcolo della suddetta percentuale si terrà conto del fatturato complessivo nonché di quello riferito ai lavori ceduti, il tutto relativo al periodo d'inizio anno solare in cui si è verificato il sinistro - giorno del sinistro. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori ceduti in subappalto sia superiore alla percentuale di cui sopra (con tolleranza di cinque punti percentuali), il danno verrà ammesso a risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale suddetta e quella effettiva di cessione lavori.

Se il premio è calcolato sull'importo del fatturato la presente garanzia è operante senza alcun riferimento alla percentuale di lavori ceduti in subappalto.

ART. 19 AFFIDAMENTO AUTO

Premesso che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori e consulenti, autovetture, immatricolate ad uso privato, di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente delle autovetture stesse a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere, e ciò a deroga dell'Art. 36 punto h).

La presente garanzia non opera qualora l'evento si configuri come "infortunio sul lavoro" e il conducente sia un dipendente soggetto per legge all'I.N.A.I.L.

ART. 20 VISITE GUIDATE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA - DIMOSTRAZIONE DEI PRODOTTI E/O CICLI DI LAVORAZIONE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'accompagnamento dei clienti, studenti e/o persone in genere per visite guidate all'interno dell'azienda, nonché presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o cicli di lavorazione, anche presso terzi.

Le persone di cui sopra nonché coloro che partecipano alla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o cicli di lavorazione sono considerati terzi.

ART. 21 LAVORATORI A PROGETTO E/O ALTRI RAPPORTI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N° 276/2003 (ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA N° 30/2003 - COSIDETTA "LEGGE BIAGI")

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di

1) lavoratori a progetto;

2) prestatori di lavoro assunti da un'Agenzia di somministrazione lavoro;

3) altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del suddetto D. Lgs.;

si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle suddette persone.

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'INAIL, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia RCO, sempreché sia operante l'Art.31.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti risultino da regolare contratto. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto ai suddetti lavoratori o all'Agenzia di somministrazione lavoro per l'utilizzo della prestazione lavorativa. Il presente comma non si applica qualora il premio sia calcolato sul fatturato.

ART. 22 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE, BORSE DI STUDIO E/O STAGES

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages formativi. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle persone che partecipano ai suddetti corsi, borse di studio e/o stages. Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscrivere all'I.N.A.I.L., la garanzia s'intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché comunque la stessa risulti prestata.

ART. 23 DANNI ALLE COSE DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI, DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 21, DEI SOCI A RESPONSABILITA' LIMITATA E DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazione. Sono comunque esclusi i danni da furto e/o incendio.

ART. 24 FORMAZIONE PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

Premesso che:

- a) gli enti pubblici, nell'ambito dei propri programmi istituzionali, possono inviare presso l'Assicurato persone portatrici di handicap fisici o mentali al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro;
- b) gli assistiti portatori di handicap possono essere affidati alla sorveglianza ed assistenza dei dipendenti dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai suoi dipendenti per danni cagionati e/o subiti da tali persone affidate.

ART. 25 RAPINA - AGGRESSIONI - ATTI VIOLENTI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi, nell'ambito dell'azienda, a seguito di rapina, aggressioni e/o atti violenti fatte salve le Esclusioni di cui all'art. 36.

ART. 26 DANNI SUBITI DA AMMINISTRATORI

A parziale deroga dell'art. 36 – Esclusioni – lettera b), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dagli amministratori, escluso il legale rappresentante, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni inerenti la carica ricoperta. La garanzia è prestata limitatamente alla morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

ART. 27 LAVORI PRESSO TERZI

L'assicurazione comprende il rischio relativo ai lavori di rifornimento, consegna, ritiro merce, installazione, posa in opera, manutenzione, riparazione presso terzi.

ART. 28 LAVORI DI EDILIZIA E DI SCAVO

L'assicurazione comprende il rischio relativo all'esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere, purché accessori e complementari all'attività principale descritta in polizza.

ART. 29 COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs.81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata al limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo di € 500.000,00.

ART. 30 ATTIVITA' COMPLEMENTARI

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R.30/6/1965 N.1124) per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito dell'azienda;
- c) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- d) servizi di sorveglianza, anche armata;
- e) proprietà o uso di cani;
- f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda e/o dei cantieri;
- g) partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
- i) proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- j) utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- k) svolgimento di operazioni inerenti a "*sponsorizzazioni*", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- m) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- n) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;
- o) committenza dei rischi sopraelencati;
- p) circolazione e dall'uso di biciclette anche a pedalata assistita, purché utilizzate a scopi aziendali.

GARANZIA BASE

sezione responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O./R.C.I.)

ART. 31 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.O./R.C.I.

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - Compreso danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) compreso inoltre il rischio in itinere.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso.

a.2) ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a.1) o eccedenti gli stessi cagionati ai su indicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata, con riferimento a ciascun evento con una franchigia fissa di € 2.500,00 per persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

a.3) buona fede I.N.A.I.L.

l'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 32 EQUIPARAZIONE AI DIPENDENTI

Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui all'Art. 31 lett. a) e b), sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. Limitatamente alle sole rive I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

ART. 33 RIVALSA I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

ART. 34 SOCI NON DIPENDENTI - ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - FAMILIARI DELL'ASSICURATO (O DEI SOCI) - AMMINISTRATORI - LEGALE RAPPRESENTANTE

Si precisa che ai fini della Garanzia di Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O.-R.C.I.) di cui agli articoli 31-32-33 le persone sopraindicate devono intendersi Assicurate.

La Società quindi si obbliga a tenere indenni tali persone di quanto queste siano tenute a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per rivalsa esercitata dall'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. in conseguenza di infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro da dipendenti soggetti e/o non all'I.N.A.I.L.

ART. 35 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, fatta eccezione per quanto derivante da società produttive e/o commerciali domiciliate, anche temporaneamente, in USA, CANADA, MESSICO e PORTORICO.

Limitatamente ai danni che avvengono nei Paesi extra europei la garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia fissa di € 7.500,00 operante per danni corporali e per danni materiali, fermi comunque scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti per specifiche garanzie.

DELIMITAZIONI

ART. 36 ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori (salvo quanto indicato all'Art.26, il socio a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);

- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O.-R.C.I. non comprende i danni:

- d) causati da detenzione o impiego di esplosivi;
e) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- f) causati da furto, salvo quanto previsto all'Art.16;
g) alle cose che l'Assicurato usi o detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate e scaricate;
h) causati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto agli artt.4 e 19;
i) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
l) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
m) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
n) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
o) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
p) a fabbricati ed a cose in genere causati da assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
q) a cose altrui derivanti da incendio, salvo quanto previsto all'Art.7;
r) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.
s) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
t) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
u) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

ART. 37 FRANCHIGIA – Minimo non risarcibile

Limitatamente ai danni materiali l'assicurazione si intende prestata in ogni caso con l'applicazione della franchigia fissa ed assoluta o minimo non risarcibile per ogni sinistro di € 500,00.

ART. 38 MASSIMO RISARCIMENTO

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e/o R.C.I. e/o R.C.O., il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in polizza per la garanzia R.C.T.

ART. 39 PLURALITA' DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza per la garanzia cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

ART. 40 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'Art.36 punto m) l'assicurazione si estende ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.

La presente garanzia è prestata con uno scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo di € 2.500,00 e con il massimo risarcimento pari al 10% del massimale di polizza con un massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 41 R.C.O. DANNO BIOLOGICO SENZA FRANCHIGIA

L'Art.31 punto a) "Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) di cui all'oggetto dell'assicurazione R.C.O./R.C.I. si intende abrogato e sostituito come segue:

a) la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R.30 Giugno 1965 n°1124 (rivalsa I.N.A.I.L.) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) compreso inoltre il rischio in itinere. La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso;

a.2) ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a.1 o eccedenti gli stessi cagionati ai su indicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

a.3) buona fede I.N.A.I.L.

l'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

ART. 42 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa - alle medesime condizioni di cui all'Art.31 - ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 1 anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i casi di contagio da virus HIV.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza.

Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli Art.1892, 1893 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivele da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

ART. 43 DANNI A COSE IN CONSEGNA-CUSTODIA, SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE E/O MOVIMENTATE

L'assicurazione a deroga dell'Art.36 - punto g) - comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e/o dei suoi dipendenti, purché tali danni non si verifichino in conseguenza dell'uso o del trasporto di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono comunque compresi i danni alle cose sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate nell'ambito dell'azienda assicurata e/o di terzi.

La presente garanzia è prestata con uno scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo stabilito all'art. 37 "Franchigia minimo non risarcibile" e con il massimo risarcimento pari al 5% del massimale di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni a macchinari e/o attrezzature costituenti strumenti di lavoro nonché quelli da furto, smarrimento, incendio e bagnamento.

La presente garanzia non è operante per il rischio "Rimozione veicoli - Soccorso stradale".

ART. 44 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La presente garanzia è prestata con uno scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo risarcimento pari al 10% del massimale di polizza.

Sezione 2. RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI
--

GARANZIA BASE

ART. 45 RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende:

ART. 46 MANCATA RISPONDENZA DEI PRODOTTI

L'assicurazione comprende i danni corporali e i danni materiali conseguenti alla mancata rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati.

ART. 47 DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

La presente garanzia si intende prestata:

- con il limite di indennizzo del 20% del massimale di polizza per sinistro ed anno assicurativo;
- con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 30.000,00 non risarcibili;
- con l'applicazione dello scoperto 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 non risarcibili nel caso di Esportazione occulta in USA, Canada e Messico;

fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

ART. 48 DANNI AL PRODOTTO FINITO

L'assicurazione comprende i danni che i prodotti indicati in polizza, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente.

Limitatamente ai danni che tali prodotti, *quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti*, provochino ad altri componenti o al prodotto finito.

La presente garanzia si intende prestata:

- con il limite di indennizzo del 30% del massimale di polizza per sinistro ed anno assicurativo;
- con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 30.000,00 non risarcibili;
- con l'applicazione dello scoperto 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 non risarcibili nel caso di Esportazione occulta in USA, Canada e Messico;

fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

ART. 49 RITIRO DI PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI RISULTANTI IN POLIZZA

L'assicurazione comprende le spese e gli altri oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi diversi da quelli indicati in polizza, purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell'Assicurato:

- a) i prodotti abbiano cagionato danni corporali o danni materiali a terzi;
- b) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni corporali o danni materiali;
- c) ordine dell'autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

La presente garanzia si intende prestata:

- con il limite di indennizzo del 10% del massimale di polizza per sinistro ed anno assicurativo e comunque con il massimo di € 300.000,00;
- con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 30.000,00 non risarcibili;
- con l'applicazione dello scoperto 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 non risarcibili nel caso di Esportazione occulta in USA, Canada e Messico;

fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

ART. 50 ERRORI DI CONCEZIONE E/O PROGETTAZIONE - DIFETTI DI IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO - ERRORI NELLE ISTRUZIONI PER L'USO E/O LA MANUTENZIONE

L'assicurazione comprende i danni cagionati dai prodotti risultanti in polizza derivanti da errori di concezione e/o progettazione, difetti di imballaggio e confezionamento, errori nelle istruzioni per l'uso e/o manutenzione.

ART. 51 ESPORTAZIONE OCCULTA IN USA, CANADA E MESSICO

L'assicurazione vale anche per i danni verificatisi in USA, CANADA e MESSICO, purché provocati da prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA, CANADA e MESSICO.

La garanzia si intende prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 non risarcibili, fermi comunque gli importi superiori previsti per le specifiche garanzie.

DELIMITAZIONI**ART. 52 ESCLUSIONI**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'assicurazione non comprende:

- c) le spese di sostituzione e/o riparazione del prodotto difettoso nonché l'importo pari al suo controvalore;
- d) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti - cui si riferisce l'assicurazione - risultanti difettosi o presunti tali;
- e) le spese da chiunque sostenute in sede stragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- f) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- g) i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore;
- h) i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) i danni derivanti da prodotti aventi destinazione specifica nel settore aeronautico e aerospaziale;
- m) i danni derivanti da prodotti importati dalla Repubblica Popolare Cinese;
- n) i risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.
- o) i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto.
- p) i danni conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
- q) i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- r) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- s) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- t) i danni derivanti da muffe tossiche (muffa, fungo, fermento e biocontaminante);
- u) i danni derivanti da mancata, eccessiva e/o comunque difettosa erogazione del freddo.

ART. 53 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti. L'Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto - di

non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. In caso di "sinistri in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre un anno dalla cessazione della stessa.

ART. 54 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi USA, CANADA e MESSICO), e per i danni ovunque verificatisi.

ART. 55 LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- a) per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatosi in tale periodo;
- b) per i sinistri in serie.

ART. 56 SCOPERTO

L'assicurazione è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 30.000,00 non risarcibili, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

ART. 57 SEMENTI

La garanzia non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi.

ART. 58 RITIRO DEI PRODOTTI FABBRICATI DALL'ASSICURATO

58.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti indicati in polizza, dopo la loro messa in circolazione, purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) i prodotti abbiano cagionato danni corporali o danni materiali a terzi;
- b) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni corporali o danni materiali a terzi;
- c) ordine dell'autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

58.2 - Danno indennizzabile

La garanzia comprende le spese sostenute dall'Assicurato per comunicare i motivi che giustificano il ritiro ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'autorità. La garanzia vale anche per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti purché questa ultima sia avvenuta per ordine dell'autorità. Sono indennizzabili le spese della riparazione effettuata presso il consumatore in alternativa al ritiro, purché uguali o inferiori alle spese di trasporto per il ritiro.

La garanzia non opera per il ritiro di:

- prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge;
- prodotti complessi in cui siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti indicati in polizza;
- prodotti a seguito di fatti o circostanze riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- prodotti in cui sia presente l'amianto;
- prodotti dovuti a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale degli stessi, compiute da chiunque, compresi i dipendenti dell'Assicurato.

È peraltro escluso il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro.

58.3. Limiti di indennizzo

La presente assicurazione si intende prestata:

- con il limite di indennizzo del 10% del massimale di polizza per sinistro ed anno assicurativo e comunque con il massimo di € 300.000,00;
- con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 30.000,00 non risarcibili;
- con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 non risarcibili nel caso di Esportazione occulta in USA, Canada e Messico;

fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

58.4. Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato a condizione che i prodotti oggetto di ritiro dal mercato siano stati consegnati durante il periodo di efficacia della presente assicurazione – o di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società senza soluzione di continuità, sempreché operante l'estensione di garanzia di cui alla presente clausola – e limitatamente alle operazioni di ritiro iniziate nel periodo di validità della presente garanzia.

58.5. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, consegnati nei territori dei paesi di cui all'articolo "Validità territoriale" di polizza, e per le operazioni di ritiro effettuate nei territori di tali Paesi.

GARANZIE INTEGRATIVE

ART. 59 TAMPERING - Assicurazione ritiro prodotti per contaminazione dolosa

Questa garanzia è prestata con un sottolimito del 10% del massimale previsto in polizza.

L'assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO, a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni, comprende:

- le spese per le operazioni di ritiro dei prodotti dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale dei prodotti (da chiunque commesse, compresi i dipendenti dell'Assicurato) effettuate ovunque nel mondo ad esclusione di Stati Uniti d'America, Canada e Messico;
- le spese per la comunicazione per il recupero dell'immagine dell'Assicurato, nonché per avvalersi della collaborazione di consulenti esterni la cui opera sia necessaria per impedire le conseguenze della contaminazione o per difendersi dalle stesse. In nessun caso la Compagnia pagherà importo superiore a € 50.000,00 per ciascuna annualità assicurativa.

ART. 60 Estensione della garanzia agli USA, Canada e Messico – Prodotti riconsegnati in tali paesi

1. A parziale deroga di quanto previsto dalla polizza in materia di "validità territoriale", la garanzia vale anche per i prodotti consegnati negli USA, CANADA e MESSICO e per i danni ovunque verificatisi.

2. Questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione – o di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società senza soluzione di continuità, sempreché operante l'estensione di garanzia di cui alla presente clausola – e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

La presente garanzia è prestata:

- con il limite di indennizzo pari al massimale di polizza per sinistro ed anno assicurativo;
- con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 non risarcibili, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.